

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2014

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2014 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010 n. 90.

Art. 2 (Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2014 è pari a complessivi € **55.553.610,00** al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.

Art. 3
(Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € **2.222.144,40** pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad € **53.331.465,60** costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4
(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)

1. In applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € **2.525.281,00** al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in **1.723** unità.

PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 5

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2014, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriale
particolari posizioni di lavoro	€ 3.237.113,21	€ 4.295.649,23
turni	€ 6.103.993,97	€ 8.100.000,00
reperibilità	€ 2.562.170,30	€ 3.400.000,00

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

Art. 6

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "*particolari posizioni di lavoro*":
- a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
 - h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.

**Art. 7
(Turni)**

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.

**Art. 8
(Reperibilità)**

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.

**PARTE IV
INDENNITA' DI MOBILITA'**

**Art. 9
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di **€ 900.000,00** al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "*indennità di mobilità*" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

PARTE V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 10
(Fondo Unico di Sede – FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a **34.110.535,37**. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2014 l'importo *pro capite* teorico è pari a:
1.196,78 euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **901,87** euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1.
5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno 2014 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso in coerenza con i criteri di cui al successivo art.12.

Art. 11
(Finalità del Fondo Unico di Sede)

Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e pertanto potrà essere destinato a:

- a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS (artt. 7 e 45 d.lgs 165/2001; art.2 l.203/2008);

- b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
- c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
- d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS.

Art. 12

(Criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

1. Le parti, considerate le finalità di soddisfare l'esigenza di meritocrazia e selettività che emerge dal sistema normativo vigente, ispirate a logiche di non automatismo, richiamano all'attenzione della contrattazione locale la necessità di collegare la retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati. La retribuzione da erogare a carico del FUS sarà quindi corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione della produttività progettuale resa nel 2014, escludendo ogni meccanismo di erogazione automatica. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.
2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 13

(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

**PARTE VI
ULTERIORI SOMME DEL FUA**

**Art. 14
(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)**

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto – previa quantificazione delle stesse – di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78 del 2010 e delle istruzioni operative rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di quanto previsto dall'art. 16, commi 4-6, del d.l. n. 98 del 2011.

**PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15
(Specchio di ripartizione)**

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (Al. 12).

**Art. 16
(Allegati)**

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 6);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
 7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
 8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
 9. indennità per turni (art. 7);
 10. indennità per reperibilità (art. 8);
 11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
 12. distribuzione delle somme disponibili 2013 (art. 15).

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
(Dr.ssa Enrica Preti)

.....

F.P. C.G.I.L.

C.I.S.L. F.P.S.

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I.

FEDERAZIONE INTESA

Roma,